



**PROTOCOLLO D'INTESA
CRUI-UNIRE**

Tra

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (di seguito denominata "CRUI"), rappresentata dal Presidente prof. Luciano Modica

e

l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (di seguito denominata "UNIRE"), rappresentata dal Presidente prof. Giovanni Polara

premesso che

- ?? la CRUI svolge un ruolo di coordinamento delle università italiane con l'obiettivo di contribuire al miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità delle attività di didattica e di ricerca, anche mediante intese quadro con enti pubblici e privati interessati ad ampliare i propri rapporti con il mondo universitario e i singoli atenei;
- ?? l'UNIRE intende intensificare e ampliare la collaborazione con le università italiane nel campo della didattica e della ricerca sulle attività ippiche e zootecniche in tutti i loro molteplici aspetti (veterinario, agrario, giuridico, aziendale, medico, etc.), coordinato e concentrando gli sforzi per ottenere migliori risultati di sistema;

si conviene quanto segue:

Articolo 1

1. L'UNIRE si impegna a incentivare la ricerca e la didattica universitarie nel campo delle attività ippiche e zootecniche mediante la stipula di specifiche convenzioni con singole università dotate delle facoltà di medicina veterinaria e agraria (o con gruppi e associazioni di queste), favorendo lo sviluppo di centri di competenza a livello macroregionale.
2. La CRUI si impegna a diffondere tempestivamente ogni informazione o richiesta dell'UNIRE alle università interessate ed a coordinare le azioni che saranno individuate di comune accordo con l'UNIRE.

Articolo 2

1. Le azioni di collaborazione tra l'UNIRE e le università di cui all'articolo 1 avverranno su scala nazionale e potranno riguardare tutti gli aspetti dell'attività ippica e zootecnica (relativa ai cavalli), tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli relativi alle problematiche della veterinaria medica e chirurgica specialistica e della nutrizione, anche applicata alle prestazioni sportive, degli

allevatori e delle imprese di allevamento, anche dal punto di vista del diritto agrario e zootecnico, dell'ippoterapia.

2. Per le azioni di cui al comma precedente l'UNIRE si rivolgerà in primo luogo, sentita la CRUI, alle università le cui facoltà di medicina veterinaria e agraria hanno una consolidata esperienza nei campi d'interesse che intendono mantenere e sviluppare, ovvero con quelle che, con congrui investimenti, intendessero iniziare un'attività di buon livello in questi campi.

Articolo 3

1. L'UNIRE ha interesse, in particolare, ad attività universitarie concernenti:
 - a) la formazione iniziale, continua e ricorrente di tutte le figure professionali relative alle attività ippiche e zootecniche, con particolare attenzione a quelle di carattere innovativo, utilizzando al meglio il ventaglio delle opportunità offerte dalla nuova architettura dei titoli di studio universitari (laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca, master universitari) in corso di attuazione;
 - b) la ricerca in campo medico e biomedico veterinario, nutrizionale, agrario ed agronomico, giuridico, economico-aziendale, medico del lavoro e medico-psicologico purché orientata specificamente alle attività ippiche e zootecniche, anche con l'obiettivo di disporre di professionisti di alto livello per le aziende interessate formati mediante la ricerca nei corsi di dottorato;
 - c) la consulenza professionale e scientifica su temi di interesse delle aziende ippiche e zootecniche prestata da docenti universitari secondo i regolamenti vigenti nei singoli atenei.
- 2.
3. Per incentivare e sostenere le attività di cui al comma precedente l'UNIRE è disponibile a interventi finanziari a favore delle università mediante:
 - a) l'istituzione di borse di studio per corsi di dottorato di interesse dell'UNIRE, sulla base indicativa di venti nuove borse ogni anno sul territorio nazionale e di un contributo alle università pari a trenta milioni annui per ciascuna borsa assegnata;
 - b) l'istituzione di posti di professore associato o ordinario, o di ricercatore, in settori scientifico-disciplinari di interesse per le attività citate nel comma precedente, sulla base indicativa di quattro posti sul territorio nazionale con un contributo alle università pari a centocinquanta milioni per cinque anni, rinnovabile sino a dieci anni.
- 4.
5. L'entità dei contributi finanziari di cui al comma precedente è precisata a puro titolo indicativo e non è vincolante per l'UNIRE. L'effettiva realizzazione delle attività e i relativi contributi finanziari dovranno essere oggetto di specifiche convenzioni tra l'UNIRE e le università, approvate con delibere del consiglio di amministrazione dell'UNIRE e degli organi amministrativi competenti degli atenei.

Articolo 4

1. L'UNIRE si impegna ad affidare in via prioritaria alle università i propri programmi di ricerca o le consulenze scientifiche e professionali di cui ha necessità, con specifica attenzione per quelle università presso cui sono state attivate le borse di dottorato di ricerca o i posti di docente

universitario, anche allo scopo di utilizzare al meglio le competenze presenti e quelle formate con il proprio contributo.

Roma, 2 maggio 2001

Il Presidente della CRUI, prof. Luciano Modica

Il Presidente dell'UNIRE, prof. Giovanni Polara